



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
23/03/2016 U-nd/1715/2016



U-AZ/16

Circ. n.701/XVIII Sess.2016

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Reclami elettorali - **sentenza Cassazione civile, 19 febbraio 2016 n.3326** – caso di omonimia e mancata attribuzione dei voti espressi – decisione del CNI – ricorso per Cassazione – rigetto - legittimità del computo dei voti effettuato

Con la presente si trasmette in allegato la sentenza della **Corte di Cassazione, I Sezione civile, 19 febbraio 2016 n.3326**, in tema di reclami elettorali.

L'interesse alla sua divulgazione dipende, oltre che dalla provenienza (la Suprema Corte), dalla circostanza che si occupa delle regole di validità dei voti espressi in occasione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri.

E per questo può rivelarsi di qualche utilità ed orientamento per i futuri componenti dei seggi elettorali insediati presso gli Ordini degli Ingegneri.

Come noto, in base all'**art.34 del RD n.2537/1925**, "contro i risultati dell'elezione" ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre **reclamo al Consiglio Nazionale**, entro 10 giorni dalla proclamazione (analogamente si esprime l'art.6 del d.lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382).

Il caso esaminato dalla Prima Sezione civile¹ della Corte di Cassazione riguardava un reclamo proposto al CNI avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti del Consiglio dell'Ordine provinciale, da parte del primo dei non eletti.

L'autore del reclamo assumeva infatti che aveva ~~errato~~ il seggio elettorale dell'Ordine, allorchè non gli aveva attribuito voti espressi a suo favore "pur se con la sola indicazione del suo cognome", per non essere l'indicazione distinguibile da quella a favore dall'omonimo candidato, avente il medesimo cognome.

Poiché l'interessato aveva così ottenuto solo n.4 voti in meno dell'ultimo degli eletti, l'attribuzione dei voti contestati gli avrebbe consentito di essere eletto al posto della candidata che lo precedeva in graduatoria.

Il Consiglio Nazionale accoglieva il reclamo, disponendo di conseguenza la variazione della composizione del Consiglio dell'Ordine territoriale per il quadriennio 2013-2017, ritenendo che - nonostante l'indicazione del solo cognome e la presenza di due candidati con lo stesso cognome nelle liste - l'indiscussa appartenenza del ricorrente al raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo" del quale facevano parte tutti gli altri nominativi contenuti nelle schede in questione, costituisse circostanza sufficiente ad identificare la persona nei cui confronti l'elettore intendeva rivolgere il voto.

Il Giudice di legittimità rigetta quindi, con la sentenza in esame, il ricorso per cassazione della decisione del CNI avanzato dalla candidata sopravanzata, *confermando la bontà del*

¹ Secondo l'art.17 del RD 23 ottobre 1925 n.2537 "Contro la deliberazione della Commissione centrale" (oggi : Consiglio Nazionale) "non è dato alcun mezzo di impugnazione, né in via amministrativa né in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della Repubblica...". Ma la stessa Cassazione ha chiarito che "La disposizione di cui all'art.17 del regio decreto 23 ottobre 1925 n.2537 (Approvazione del regolamento delle professioni d'ingegnere e di architetto), là dove prevede il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è attributiva di competenza limitatamente ai ricorsi con i quali si pongono questioni di giurisdizione, secondo il principio generale dettato dall'art. 374 c.p.c., ma non esclude in difetto di espressa disposizione derogativa, la competenza delle Sezioni semplici della Corte di Cassazione per i ricorsi che tale questione non prospettano".

provvedimento assunto dal Consiglio Nazionale nelle vesti di autorità giurisdizionale.

Degni di nota e di approfondimento sono il ragionamento ed i principi affermati dalla Cassazione, nella sentenza n.3326/2016.

Secondo la Suprema Corte, infatti :

- 1) Il computo dei voti effettuato costituisce applicazione di un **principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato**, “quello cioè che impone la ricerca della volontà espressa dall'elettore nel voto, in base alle circostanze di fatto idonee ad identificare il candidato prescelto”.
- 2) Non vi è alcuna norma che regoli **il caso della omonimia tra i candidati** alle elezioni dei componenti degli Ordini professionali.
- 3) Non si applica alle elezioni dei Consigli degli Ordini professionali, per *analogia legis*, la specifica disciplina dettata dall'art.57 del DPR n.570 del 1960 per l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
- 4) **La nullità del voto espresso deve essere limitata** “ai soli casi in nei quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato”.
- 5) **Non è vero che in difetto di indicazione del nome e cognome del candidato, “il voto deve considerarsi senz'altro nullo”**. Bisogna invece procedere ad “ogni verifica in ordine alla idoneità delle altre circostanze del caso concreto ad identificare” con ragionevole sicurezza il candidato prescelto.
- 6) Tra i criteri che possono essere utilizzati nelle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali, nel caso di omonimia, per identificare il candidato votato, è corretto fare riferimento al **criterio dell'appartenenza ad un raggruppamento**, valutate tutte le circostanze del caso concreto.

Si rimanda comunque ad una attenta lettura della sentenza 19 febbraio 2016 n.3326, allegata.

Si trasmette quindi il pronunciamento della Corte di Cassazione, a beneficio di tutti gli interessati.



Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATO :

- Sentenza Corte di Cassazione civile, Sezione I, 19/02/2016
n.3326.

MC0903Circ